

Codice A1509A

D.D. 7 dicembre 2016, n. 898

Attività di controllo e verifica sull'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale - Progetto PROMUOVERE DIRITTI, cod.helios R01NZ0151214103005NR01 presentato dal Comune di Torino, accreditato alla prima classe dell'albo regionale degli enti di servizio civile, cod. helios NZ01512 - Applicazione di sanzione amministrativa ai sensi del D.M. 6 maggio 2015

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64 "Istituzione del servizio civile nazionale";

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 "Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64";

Visto il DM in data 5 maggio 2016 con il quale è stato approvato il "Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi";

Visto il DM 22 aprile 2015 concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale;

Visto il D.M. in data 6 maggio 2015 con il quale è stato approvato il "Prontuario contenente le disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica sull'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale. Doveri degli enti di servizio civile e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall'art. 3 bis della legge 6 marzo 2001, n. 64";

Vista la determinazione dirigenziale n. 521/A15120 del 3 luglio 2015 con la quale è stato approvato il programma delle attività di verifica e monitoraggio sull'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale avviati nell'anno 2015;

Premesso che:

- ◆ in data 29 agosto 2016 è stata effettuata l'attività di verifica sul progetto PROMUOVERE DIRITTI cod. helios R01NZ0151214103005NR01, presentato dal COMUNE DI TORINO, ente accreditato alla prima classe dell'albo regionale del servizio civile nazionale, codice helios NZ01512 per conto dell'ASSOCIAZIONE CCM – COMITATO COLLABORAZIONE MEDICA, accreditato all'albo anzidetto quale ente partner del Comune stesso in virtù di specifico accordo ed avente sede in Torino, via Ciriè 32/E, cod. helios 8558;
- ◆ nel corso della verifica sono emerse numerose criticità rispetto alla corretta ed efficiente gestione complessiva del progetto;
- ◆ sono altresì emerse alcune irregolarità connesse sia al corretto impiego dei volontari nelle attività indicate nella scheda progettuale e nel Patto di Servizio sottoscritto con l'ente, sia al non corretto svolgimento del proprio ruolo da parte dell'Operatore Locale di Progetto (OLP), avendo quest'ultimo delegato ai responsabili dei servizi presso i quali i volontari erano inseriti alcuni dei compiti propri di detta figura;
- ◆ risultando assenti sia l'OLP che due volontari, è stato concordato un nuovo incontro che ha avuto luogo il successivo 8 settembre 2016;

- ◆ nel corso dell'ulteriore verifica sono state nuovamente riscontrate delle irregolarità rispetto al corretto utilizzo di altro volontario nelle attività previste nella scheda progetto e nel Patto di Servizio

Considerato che:

- ◆ il non corretto utilizzo dei volontari nelle attività progettuali configura una violazione alle disposizioni di cui al par. 3, lettere b) e o) del prontuario 6 maggio 2015 per la quale lo stesso prontuario prevede, rispettivamente, al par. 4.2, lettera a), l'applicazione della sanzione della diffida per iscritto ed al par. 4.3 lett. c) l'applicazione della sanzione della revoca del progetto;
- ◆ per quanto riguarda le problematiche connesse all'OLP non sussistono elementi documentali per formulare ulteriori rilievi, atteso che dal registro agli atti risulta in servizio per il numero di ore previste nel progetto;
- ◆ dalla documentazione agli atti relativa alla gestione burocratico-amministrativa del progetto non è emersa alcuna condotta illecita;
- ◆ rispetto al dovere di garantire un'efficiente e corretta gestione del progetto, di cui al par. 3, lett. c) del più volte citato Prontuario 6 maggio 2016, pur in presenza di numerose criticità, in mancanza di idonea documentazione probatoria non possono trovare applicazione le sanzioni di cui al par. 4.4 lett. m) del Prontuario in argomento;

Vista la nota 3 ottobre 2016 prot. n. 33397/A1509A con la quale è stata trasmessa la relazione conclusiva sulle verifiche svolte, con contestuale contestazione delle irregolarità riscontrate;

Vista la nota 10 novembre 2016 prot. n. 1144/7-80-2 con la quale il Comune di Torino ha fatto pervenire, entro i termini previsti dalla vigente normativa, le proprie controdeduzioni in merito;

Considerato che dalle giustificazioni prodotte non sono emersi elementi oggettivi idonei a comprovare l'insussistenza delle irregolarità contestate;

Dato atto che, essendosi concluso il progetto in argomento in data 14 settembre, non può trovare applicazione la sanzione di cui al par. 4.3 lett. c) del sopraccitato Prontuario;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Tutto ciò premesso;

LA DIRIGENTE

Visti gli atti;

Vista la legge 64/2001;

Visto il decreto legislativo 77/2002;

Visto il D.M. in data 5 maggio 2016;

Visto il D.M. in data 22 aprile 2015;

Visto il D.M. in data 6 maggio 2015;

Vista la determinazione dirigenziale n. 521/A15120 del 3 luglio 2015;

Visto l'art. 17 della L.R. 28/07/2008 n. 23;

DETERMINA

-di comminare all'ente Comune di Torino, accreditato alla prima classe dell'albo regionale del servizio civile nazionale, codice helios NZ01512, la sanzione della diffida per iscritto, ai sensi del par. 4.2, lettera a) del Prontuario approvato con D.M. 6 maggio 2015 per la violazione dei doveri previsti al par. 3, lettera b) del medesimo Prontuario;

- di dare atto che la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, in quanto non comporta l'attribuzione di benefici economici.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza del suddetto atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art 5 L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO

VISTO DEL DIRETTORE
Dott. Gianfranco BORDONE